



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla 7SEAS med S.r.l.
7seas.med@legalmail.it

E.p.c

Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare
sopmare@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID 8044] Procedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un **impianto eolico offshore di tipo floating** composto da n. 21 aerogeneratori da 12 MW ciascuno, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 250 MW, ricadente in parte nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetro e Partanna (TP), e in parte nel Mar Mediterraneo, nel Canale di Sicilia, a circa 35 Km in direzione sud-ovest dalla costa di Marsala (TP). Proponente: **7SEAS med S.r.l.**
Contributi istruttori per la tutela del patrimonio culturale subacqueo

Con riferimento al procedimento in oggetto:

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 3480 del 16/09/2022, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, agli uffici della Regione Siciliana



- Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana: Soprintendenza beni culturali e ambientali di Trapani e Soprintendenza del Mare della Sicilia, nonché al Servizio II della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, con nota prot. prot. 8276 del 04/11/2022 ha formulato il proprio contributo istruttorio, che di seguito si riporta:

"Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Preso atto che la Società 7SEAS med S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art. 27 dei D.Lgs. 152/2006 per l'opera in oggetto in data 21/01/2022, successivamente perfezionata con nota prot. Prot. n. FOI 19U.270522.Y.05 14 del 27/05/2022, e che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, a seguito della conclusione della fase di verifica e adeguatezza della documentazione, ha comunicato con nota prot. n. 111470 del 14/09/2022 la procedibilità della suddetta istanza;

Preso atto che il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 15 2/2006, al punto 1.2;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione ex novo di un parco eolico offshore galleggiante: "il parco è costituito da 21 turbine eoliche ad asse orizzontale, installate su innovative fondazioni galleggianti vincolate al fondale attraverso sistemi tesi (Taut mooring). Ciascuna turbina avrà una potenza nominale di 12 MW per un totale di 250 MW installati. Il punto più vicino alla costa siciliana di Marsala è a circa 35 Km. La posizione finale scelta per il parco si basa su diversi studi e consultazioni, che hanno fornito una conoscenza approfondita delle caratteristiche del sito e delle sue criticità. [...] L'impianto produrrà una quantità di energia elettrica pari a circa 777 GWh/anno da immettere nella Rete Elettrica Nazionale. Il layout dell'impianto prevede la disposizione delle turbine secondo filari paralleli, che si estendono da sud-ovest verso nord-est ortogonalmente alla direzione del vento prevalente spirante lungo la direttrice NO-SE del Canale di Sicilia. Ciascun aerogeneratore è costituito da un rotore tripala dal diametro di 250 m, calettato su torre a 155 m sopra il livello medio mare. L'energia elettrica prodotta dalle turbine eoliche a 66kV viene elevata ad una tensione di 220 kV grazie ad apposita sottostazione elettrica collocata nel sito di installazione offshore e, trasportata tramite elettrodotto marino fino al punto di giunzione a terra. Da lì il cavidotto diventerà terrestre ed interrato prevalentemente al di sotto della rete stradale già presente, al fine di raggiungere la sottostazione elettrica di consegna e misura adiacente all'esistente stazione TERNA nel comune di Partanna".

Considerato che "l'impianto eolico offshore prevede l'utilizzazione:

- della Piattaforma Continentale Italiana, ai fini dell'installazione delle torri eoliche, del cavidotto marino e della sottostazione elettrica offshore;*
- del mare territoriale, per il passaggio sottomarino del cavidotto marino sino alla terraferma;*
- di un percorso di circa 52 km nel territorio regionale siciliano, lungo le reti viarie esistenti, per il passaggio del cavidotto terrestre dal punto di approdo a terra sino al punto di connessione con la Rete Elettrica Nazionale. ",*

Preso atto che il documento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Parte Marina (C0420YR15RELMPROOc) allegato è un Report dell'Analisi Archeologica dei rilievi strumentali e indagini [...] condotte nell'ambito dei lavori di progettazione del parco eolico off-shore "Hannibal" [sic!], localizzato nel



canale di Sicilia, a sud delle isole Egadi e al largo di Marsala (TP), connesso con la terraferma siciliana a mezzo di un elettrodotto il cui punto di approdo/atterraggio è previsto a sud del porto di Marsala, tra i mesi di aprile e giugno 2021 sono state effettuate alcune indagini strumentali finalizzate alla caratterizzazione del fondale sia in corrispondenza del punto di installazione delle turbine eoliche, sia lungo la rotta che dovrà essere seguita dall'elettrodotto di connessione a terra. Tali attività [...] hanno compreso anche l'analisi archeologica degli esiti dei rilievi strumentali finalizzata al riconoscimento di eventuali elementi di interesse culturale e archeologico che possano in qualche modo essere interferiti dalla realizzazione dell'opera, così da consentire una corretta valutazione dell'impatto archeologico della nuova infrastruttura sul patrimonio sommerso. [...] Le indagini effettuate a mare hanno preso in esame un'area di circa 139 kmq che si sviluppa dalla linea di costa siciliana, 800 metri a sud del porto di Marsala, fino ad una distanza di quasi 25 miglia dalla linea di costa, in direzione sud-ovest, circa 20 miglia a sud dell'isola di Marettimo, in un fondale caratterizzato da batimetrie comprese tra 0 e -270 metri circa s.l.m.m. In particolare, le attività di indagine hanno esaminato due zone distinte, corrispondenti rispettivamente all'area di installazione del parco eolico off-shore e al corridoio di posa dell'elettrodotto in cui diverse sono state le difficoltà di ispezione del fondo connesse con la presenza di una fitta copertura di vegetazione marina. [...] Nell'ambito delle attività di indagine strumentale condotte nell'area di progetto, al fine di ottenere una migliore caratterizzazione del fondo marino ed una definizione dei profili batimetrici funzionale alla posa delle diverse componenti dell'infrastruttura, si è provveduto alla realizzazione di un rilievo generale mediante sistema Multi Beam Echosounder. Sebbene la taratura, impostata appunto su parametri di acquisizione acustica finalizzati alla caratterizzazione del fondo, non possa essere considerata ottimale per l'analisi dell'area di indagine dal punto di vista archeologico, in virtù della dimensione delle celle di acquisizione e del rapporto tra la profondità operativa e la posizione dello strumento, in questo caso montato a scafo, tutti i rilievi realizzati durante l'indagine MBES sono stati analizzati sia per verificare l'eventuale presenza di anomalie non individuate attraverso l'indagine Side Scan Sonar, sia, in particolare, per ottenere informazioni aggiuntive per quanto attiene ai tre targets segnalati a seguito dell'analisi dell'indagine acustica. [...] Per quanto attiene i tre targets localizzati attraverso le indagini strumentali, TA 1, TA 2 e TA 3, le immagini ROV hanno permesso di ottenere informazioni utili per una corretta identificazione preliminare degli stessi, pur se non esaustive. Le difficoltà legate alla scarsa visibilità, alla presenza di correnti, ostacoli sommersi, reti e altri elementi di rischio per le unità robotiche impegnate, non ultime le condizioni meteo non del tutto ottimali per le ispezioni, hanno infatti limitato la possibilità di indagine, specie in corrispondenza dei targets TA 1 e TA 2, rivelatisi di maggior interesse.

Sfortunatamente, le attività di ispezione si sono potute concentrare soltanto su una porzione del relitto e non hanno potuto esplorarlo nella sua interezza. [...] Sebbene l'indagine visiva a mezzo ROV sia stata resa difficoltosa e in parte ostacolata dalla scarsa visibilità e da alcuni fattori ambientali che hanno limitato l'operatività del mezzo in sicurezza, i dati ottenuti sembrano consentire di avanzare un'ipotesi identificativa del relitto basata sia sulle dimensioni dell'anomalia, prossima agli 80 metri di lunghezza, sia sull'osservazione generale delle forme e di alcuni dettagli costruttivi.[. . .]Come evidenziato, tuttavia, l'identificazione del relitto non è al momento possibile con assoluta certezza. Soltanto un'ulteriore analisi visiva del relitto, che lo analizzi nella sua interezza in modo da consentire l'individuazione di alcuni elementi discriminanti, potrebbe fornire dati incontrovertibili in questo senso.

Dal punto di vista archeologico, i diversi elementi sembrano attribuibili ad un contesto fortemente compromesso a seguito dell'azione delle reti da pesca che hanno determinato un effetto di dispersione ed accumulo di oggetti di diversa natura in corrispondenza dei resti di un possibile relitto (o parte di relitto) metallico, del quale è possibile distinguere alcune lamiere rivettate, oltre a possibili lamiere di collegamento e coste molto danneggiate. Sfortunatamente, la visibilità e le condizioni meteo-marine riscontrate durante l'ispezione non hanno permesso di ottenere ulteriori dati, né di chiarire la natura del contesto. I dati disponibili consentono solo di ipotizzare che i diversi elementi siano ubicati in questo punto per effetto delle attività di pesca, provenendo in parte da siti poco distanti, ma al momento non localizzabili.

Soltanto un'analisi più approfondita dei targets TA 1 e TA 2 consentirebbe di verificare se parte delle lamiere rivettate e dei diversi elementi metallici localizzati in corrispondenza di TA 2 possa essere messa in relazione con il sito TA 1, ubicato ad una distanza di circa 270 metri in direzione est.

Per quanto concerne, invece, i reperti ceramici, l'esiguo numero di oggetti visibili al momento non consente di avanzare ipotesi circa la loro appartenenza ad un contesto primario. Non è tuttavia possibile escludere che l'anomalia riscontrata in corrispondenza di TA 2 possa corrispondere ad un sito di affondamento antico su cui, a seguito delle attività di pesca, sono stati dispersi, forse per incaglio, oggetti di età più recente, forse provenienti dal sito TA 1. [...]

Valutazione del potenziale archeologico dell'area di indagine

Sulla base di quanto esposto e dei dati acquisiti in questa fase di indagine strumentale a mare, quindi, ai sensi dell'Allegato 3 della Circolare del Ministero della Cultura 0112016, si ritiene di poter attribuire alle aree di progetto un potenziale archeologico compreso tra un grado "2 - molto basso" e un grado 9 - certo, non delimitato": [...]

- nell'area posta a ridosso della costa di Marsala, si riconosce un potenziale archeologico di grado 3 - Basso, in quanto, come riportato nella normativa di settore, "il contesto territoriale circostante dà esito positivo. 11 sito si trova in una posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici". Per questa area, il rischio archeologico è quindi basso;

- lungo il corridoio di iosa dell'elettrodotto e nell'area di installazione del narco eolico, ad eccezione dei tre punti corrispondenti alle zone dei targets analizzati, si riconosce un potenziale archeologico di grado 2— Molto basso, in quanto "in base allo studio del contesto fisico e morfologico non sussistono elementi che possano confermare una frequentazione in epoca antica". Di conseguenza, il rischio archeologico è molto basso;

- in corrispondenza del target TA 3, si riconosce un potenziale di grado 4— controverso, dal momento che "i dati raccolti ad oggi non sono sufficienti a definire l'entità del ritrovamento e le tracce del contesto potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti". Il rischio archeologico è quindi medio;

- in corrispondenza del target TA 2 si riconosce un potenziale di grado 7 - Indiziato da ritrovamenti materiali localizzati, in quanto "i rinvenimenti effettuati nel sito rimandano a contesti chiari e con quantità tali da non poter essere di natura erratica". Il rischio archeologico è quindi medio-alto;

in corrispondenza del target TA 1, si riconosce un potenziale di grado 9 - Certo, non delimitato, in quanto "le tracce sono evidenti ed incontrovertibili, sebbene il sito non sia stato indagato nella sua interezza e sia noto solo in parte". In questo punto il rischio archeologico è quindi esplicito. Inoltre, qualora fosse confermata l'identificazione con il torpediniere Cigno, il sito potrebbe avere, oltre ad un interesse storico-culturale, un interesse militare, in considerazione dell'elevato numero di caduti durante l'affondamento;

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza - in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7/2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11/2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio - fornisce il proprio contributo istruttorio, richiedendo le seguenti integrazioni/prescrizioni:

1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano - "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID VIP: 7954], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale". Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo



interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.

2. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, ai fini della conoscenza e prevenzione degli impatti significativi sul patrimonio culturale archeologico subacqueo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 50/2016, quanto presente nel documento di " Verifica preventiva dell'interesse archeologico- Parte Marina", per cui si ritiene necessario richiedere:

a) approfondimenti ed integrazioni, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, delle indagini strumentali ad alta risoluzione (Multibeam Echosounder, Side Scan Sonar, Sub Bottom Profiler, Magnetometro/Gradiometro) con tarature e acquisizioni conformi alle profondità operative e alla finalità archeologica delle stesse e, in particolare, delle ispezioni visive tramite ROV dei target identificati durante la fase preliminare delle indagini condotte nell'ambito dei lavori di progettazione (target TA 1, target TA 2 e target TA 3). Tali approfondimenti, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Nazionale, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché, una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto, anche con maggiori e più dettagliate informazioni e localizzazioni delle strutture off-shore da realizzarsi (comprese quelle di ancoraggio degli aerogeneratori sul fondale marino) rispetto al patrimonio sommerso. A seguito dei quali, questa Soprintendenza Nazionale si riserva la possibilità di richiedere eventuali ulteriori integrazioni e/o approfondimenti futuri, per cui si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

b) che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sia fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché [...] alle fotointerpretazioni.

Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza - incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. - durante le indagini ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.

Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:

- VINCOLI in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it>);
- Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze territoriali coinvolte ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti.



Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC e/o della Soprintendenza del Mare.

3. Si precisa, inoltre, che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno pe:

a) includere obbligatoriamente, oltre agli approfondimenti così come richiesti al punto 2 a), anche tutte le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione previste ai fini della progettazione e per le successive fasi attuative del progetto, quali: Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro e ROV, ai sensi del comma i dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Tali indagini dovranno essere seguite, documentate e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;

b) considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare per rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua.

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al e. i dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo / fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs. 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto.

Si fa presente che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso entro le 12 miglia nautiche sia per quello oltre le 12 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza del Mare oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati e concedere il nulla osta, se richiesto dalla Soprintendenza sopraindicata).

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza del Mare e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani territorialmente competenti, anche con codesta Soprintendenza; affinché tutti gli Uffici coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete ed esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni



*

lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi (con indicazione dei software open source per l'acquisizione).

Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente anche a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e tutte le Soprintendenze coinvolte possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.

4. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per la procedura in oggetto e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà prevedere:

- a) l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
- b) la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;
- c) un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia a beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- a) stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto
- b) numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;
- c) numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente - ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale - i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza del Mare anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale



altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.”;

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Trapani prot. n. 16265 del 15/12/2022, con cui la medesima ha comunicato di valutare negativamente il progetto *“in quanto la complessiva realizzazione delle 21 turbine andrebbe a creare consistenti elementi di intrusione in un paesaggio marittimo le cui connotazioni panoramiche assumono un carattere di particolare suggestione ed attrattività, legato specialmente all'antico rapporto terra/mare, con relazioni non solo visive ma anche storico-culturali.”*, e che *“appare opportuno pervenire a nuova soluzione progettuale mediante un significativo allontanamento degli aerogeneratori dalla costa, al fine di non renderli percepibili alla vista dalle aree succitate per mantenere intatta la leggibilità della connotazione storico/paesaggistico/ambientale riferibile alle ampie visuali del mare e dei territori costieri.”;*

CONSIDERATO il contributo n. 4309 del 16/12/2022 inviato dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, che di seguito si riporta:

“Visto l'articolo 9 della Costituzione Italiana;

Visto l'articolo 14, lettera "n", dello Statuto della Regione Siciliana, che individua espressamente la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo 1 cita testualmente: "L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio;

Vista la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante le "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana";

Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia";

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;

Vista la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata dallo Stato italiano con Legge 23 ottobre 2009, n. 157;

Visto l'articolo 94 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che cita: "Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegata alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001";

Visto l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che regola la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

Visto il DPCM 14 febbraio 2022 di approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e di individuazione dei procedimenti semplificati per le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari per lo svolgimento delle singole fasi, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti;

Vista l'istanza presentata dalla Società 7SEAS med S.r.l. per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 per l'opera in oggetto in data 21/01/2022, successivamente perfezionata con nota prot. prot. n. FOI 19U.270522.Y.0514 del 27/05/2022, e per la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del



Ministero della Transizione Ecologica, a seguito della conclusione della fase di verifica e adeguatezza della documentazione, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, giusta nota prot. n. 111470 del 14 settembre 2022;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico offshore del tipo floating costituito da 21 turbine eoliche ad asse orizzontale, installate su fondazioni galleggianti vincolate al fondale attraverso sistemi tesi (Taut mooring), ricadente in parte in provincia di Trapani e in parte nel Canale di Sicilia, a circa 35 Km in direzione sud-ovest dalla costa di Marsala (TP);

Esaminato il documento allegato di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico - Parte Marina (C0420YR15RELMPROOc), nell'ambito del quale sono state effettuate indagini strumentali (Side Scan Sonar e Multi Beam Echosounder) finalizzate alla caratterizzazione del fondale, sia in corrispondenza del punto di installazione delle turbine eoliche sia lungo la direttrice seguita dall'elettrodotto di connessione a terra, delle quali non si riscontrano i setup e parametri utilizzati; Considerato che la "Relazione tecnica sul dimensionamento delle strutture di ancoraggio e ormeggio (C0420SR08RELORM001) non è consultabile sul portale, riportando la dicitura: "Il presente documento, composto da n. 46 pagine è protetto dalle leggi nazionali e comunitarie in tema di proprietà intellettuali delle opere professionali e non può essere riprodotto o copiato senza specifica autorizzazione del progettista";

Considerate, pertanto, le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare in materia di tutela del patrimonio archeologico sommerso lungo i fondali prospicienti le coste della Regione Siciliana, così come regolamentate dallo Statuto della Regione, le Norme di attuazione dello statuto della Regione, dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dalla Convenzione UNESCO del 2001.

Sulla base delle premesse sopra indicate, questa Soprintendenza del Mare ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in epigrafe con quanto appresso riportato:

1. Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dei commi 1, 3 e 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dovrà comprendere gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni;
2. Con riferimento specifico alle indagini strumentali di archeologia preventiva (Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler, Gradiometro e ROV), si ritiene necessario procedere ad approfondimenti ed integrazioni ad alta risoluzione con setup degli strumenti di acquisizione conformi alle profondità operative e alle finalità archeologiche delle stesse e, in ogni caso, preliminarmente concordate con la scrivente e conformi agli standard convenzionalmente richiesti per la tipologia d'indagine. Tali approfondimenti, effettuati sotto l'alta sorveglianza e il coordinamento scientifico di questa Soprintendenza, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto, anche con maggiori e più dettagliate informazioni delle singole strutture off-shore da realizzarsi, comprese quelle di ancoraggio sul fondale marino delle quali è necessario ottenere preliminarmente gli elaborati;
3. Laddove si presentino potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o, nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione.
4. Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" eventualmente presenti in: vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>), carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>), Patrimonio Mondiale UNESCO, dati di archivio di questa Soprintendenza e Ordinanze delle competenti Capitanerie di Porto. Si precisa che la banca dati del SIT di questa Soprintendenza non ha, allo stato attuale, valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere puntualmente verificati, in accordo e sotto la supervisione della scrivente, tramite indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente.
5. Per i tratti di mare interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate, nonché il documento finale dovrà essere redatto, come correttamente

avvenuto finora, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al comma i dell'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Nominativo e curriculum vitae del professionista, o dei professionisti, prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza per una opportuna valutazione. Il professionista, o i professionisti incaricati, dovranno relazionarsi costantemente con i funzionari della scrivente Soprintendenza, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività di verifica archeologica, affinché la stessa possa coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di alta sorveglianza e la direzione scientifica.

6. Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate, dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, in armonia con l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.C.M. del 14 febbraio 2022.
7. La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete e da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio. Inoltre dovrà essere presentato il registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse fasi di survey (dirette e/o strumentali) effettuate con indicazione degli archeologi presenti e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati, i dati grezzi prodotti dalle indagini elettroacustiche. Tutta la documentazione tecnico-scientifica, in lingua italiana, dovrà essere prodotta a questa Soprintendenza a mezzo supporto di archiviazione informatico contenente tutti i dati grezzi di prima acquisizione in formato digitale e i loro relativi progetti di acquisizione in un formato leggibile con software open source, riservandosi la scrivente la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o ulteriori approfondimenti.
8. La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle predette indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) e/o eventuali cambiamenti dei tracciati di posa in opera e/o degli interventi da realizzarsi nel progetto in epigrafe, anche in corso d'opera, dovranno essere comunicati dalla Società proponente a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché la stessa possa programmare adeguatamente l'invio di proprio personale tecnico-scientifico per tutte le attività di alta sorveglianza e coordinamento scientifico della verifica preventiva di interesse archeologico. La Società proponente dovrà impegnarsi a garantire ad almeno due unità di personale della scrivente Soprintendenza l'imbarco a bordo per le attività di survey e/o connesse al progetto in epigrafe per consentire l'esercizio delle prescritte funzioni di alta sorveglianza archeologica, con oneri a carico della Società proponente, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
9. Nel caso di ritrovamenti archeologici, o anomalie sospette, i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine e, altresì, potrà determinarsi l'esigenza di modificare il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore, con oneri a carico della Società richiedente.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma.

Infine, appare doveroso esporre un'ultima considerazione sul tema dei parchi eolici nel mare di Sicilia, dove la scrivente Soprintendenza, nel tentativo di ottenere ulteriori riscontri al processo di approfondimento delle conoscenze storiche ed archeologiche della storia dell'isola e di tutta la cultura Mediterranea, ha da tempo intrapreso numerosi progetti di ricerca archeologica di alto fondale con istituzioni nazionali ed internazionali. L'Assessore Regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana pro tempore, sulla scorta della considerazione che i mari circostanti l'isola sono da anni oggetto di notevole interesse da parte di diverse società che nel

tempo hanno presentato molteplici istanze per la realizzazione di impianti eolici off-shore, con sua nota prot.201/GAB del 17 gennaio 2022, ha manifestato il proprio indirizzo affermando che: "sebbene non connotato da una aprioristica e generica contrarietà all'installazione di impianti off-shore nei mari di Sicilia, rimane, comunque, di ferma contrarietà laddove con l'installazione di questi vi possa essere un rischio, anche potenziale, per il patrimonio culturale e paesaggistico marino regionale."

A siffatto atto di indirizzo politico amministrativo sono tenute ad attenersi tutte le strutture intermedie cui è destinato, almeno sino a diverso avviso.”;

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale ABAP ha formulato il proprio contributo istruttorio con nota prot. int. SS PNRR 7174 del 20/12/2022, che di seguito si riporta:

“In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 3480 del 16/09/2022, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto espresso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, nel prosieguo ‘Soprintendenza PC subacqueo’, dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, nel prosieguo ‘Soprintendenza di Trapani’, e dalla Soprintendenza del Mare siciliana, rispettivamente con note prot. nn. 8276 del 4/11/2022, 16265 del 15/12/2022 e 4309 del 16/12/2022, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda gli interventi e le opere localizzate in mare, entrambi gli Uffici di tutela competenti hanno evidenziato rilevanti lacune documentarie, la cui integrazione, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, e dal punto 4 dell’allegato 1 del DPCM 14.02.2022, recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati”, appare prioritaria al fine di acquisire un quadro conoscitivo esaustivo, utile a una ponderata valutazione dell’impatto del progetto sul patrimonio archeologico sommerso.

Nelle succitate note prot. nn. 8276 e 4309, sono segnalate in modo particolare le necessità di integrazione concernenti i dati d’archivio e bibliografici reperibili, gli esiti delle survey e la ricognizione dei beni sottoposti alle norme di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza del Mare pone inoltre in risalto il fatto che la “Relazione tecnica sul dimensionamento delle strutture di ancoraggio e ormeggio” (C0420SR08RELORM00I) non sia consultabile sul portale del MASE e che i setup e i parametri utilizzati per le indagini strumentali finalizzate alla ricostruzione delle caratteristiche del fondale non siano esplicitate; mentre la Soprintendenza PC subacqueo raccomanda l’integrazione della verifica di compatibilità del progetto in parola con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – “Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale” [ID VIP: 7954], la cui procedura VAS risulta attualmente nella fase di “consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale”.

In ogni caso, si ravvisa l’esigenza di un approfondimento d’indagine mediante l’attivazione della procedura prevista dai commi 3 e 8 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alle opere localizzate invece a terra, nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna (TP), la Soprintendenza di Trapani, nella nota prot. n. 16265, evidenzia criticità sostanziali e condivisibili, ravvisabili soprattutto nella presenza di innumerevoli insediamenti archeologici dall’età greco arcaica-ellenistica all’età romana imperiale e medievale, nonché nel grave pregiudizio potenzialmente arrecato al “paesaggio marittimo le cui connotazioni panoramiche assumono carattere di particolare suggestione ed attrattività, legato specialmente all’antico rapporto terra/mare, con relazioni non solo visive ma anche storico-culturali”, per mitigare il quale lo stesso Ufficio territoriale chiede l’elaborazione di una nuova soluzione progettuale che contempli “l’allontanamento degli aerogeneratori dalla costa”.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto attiene alla tutela archeologica e ammesso il superamento delle succitate criticità, si concorda sul fatto che l’attivazione del progetto debba comunque essere subordinata all’acquisizione della documentazione integrativa richiesta, anche attraverso l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui ai commi 3 e 8 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per la quale il proponente dovrà prendere contatto con la Soprintendenza del Mare e con la Soprintendenza PC subacqueo, che, ciascuna per quanto di propria competenza, potranno dare seguito all’accordo previsto dal comma 14 dello stesso art. 25.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della "relazione archeologica definitiva" di cui al comma 9 del succitato art. 25, in coerenza con il dettato normativo vigente."

In conclusione, considerata la contrarietà della Soprintendenza di Trapani espressa nella sopra citata nota e confermata in sede di conferenza di servizi in data 20/12/2022, e la richiesta formulata di una nuova soluzione progettuale che preveda un significativo allontanamento degli aerogeneratori dalla costa, ritenuta necessaria ai fini del superamento delle criticità paesaggistiche evidenziate legate alla visibilità degli aerogeneratori da territori caratterizzati da grande pregio paesaggistico, storico e naturale;

Si ritiene che, alla luce del parere negativo espresso dalla Soprintendenza di Trapani, le sopra elencate richieste di integrazioni, da elaborarsi sulla base delle indicazioni metodologiche fornite, riguardanti il patrimonio culturale subacqueo debbano essere riscontrate dalla società proponente in modo da fornire tutti gli elementi necessari all'espressione delle valutazioni di competenza qualora, a fronte di nuovi elementi che dovessero emergere nel prosieguo dell'istruttoria, le sopra citate criticità paesaggistiche fossero ritenute superabili.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Responsabile U.O.T.T. n. 2
arch. Isabella Fera
(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) (rif. delega note prott. n. 0044728 del 19.12.2022
e n. 45548 del 23/12/2022)

